



WHISTLEBLOWING POLICY

RESPONSABILITÀ	FUNZIONE	DATA	FIRMA
Approvata da:	Legale rappresentante della Società	18/12/2023	<small>I.R.T.E.T. S.r.l. Amministratore Delegato</small> 

INDICE

1.	SCOPO.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.1.	Ambito soggettivo	4
3.2.	Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni)	5
3.2.1.	Informazioni rilevanti	5
3.2.2.	Violazioni rilevanti.....	5
4.	CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI.....	8
5.	SEGNALAZIONI ANONIME.....	9
6.	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	9
7.	DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI	10
7.1.	Situazioni di conflitto di interessi.....	10
7.2.	Segnalazione inviata ad un soggetto non competente	10
8.	GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	11
9.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	13
10.	TUTELA DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI	13
10.1.	Tutela della riservatezza.....	13
10.2.	Tutela da eventuali ritorsioni.....	13
10.3.	Modalità di comunicazione delle ritorsioni	14
11.	TUTELA DEL SEGNALATO.....	14
12.	TRATTAMENTO DEI DATI	14
13.	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC	15
14.	APPROVAZIONE, MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLA POLICY.....	16
15.	ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILE.....	17

1. SCOPO

La presente *Whistleblowing Policy* (di seguito, la “**Policy**”) definisce le modalità di segnalazione di informazioni relative ad illeciti di diversa natura che possono contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli (c.d. *whistleblowing*) per I.R.T.E.T. SRL (di seguito, la “**Società**”). In particolare, la Policy regola, anche attraverso indicazioni operative, il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni, le forme di tutela della riservatezza dei Segnalanti, dei Segnalati, dei Facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché i ruoli, le attività e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Con essa viene data attuazione alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**”) attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 (la “**Direttiva UE**”), e all’art. 6, comma 2-*bis* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “**Decreto 231**”), come modificato dal Decreto Whistleblowing.

La Società, al fine di favorire la legalità e la trasparenza all’interno della propria organizzazione, intende attraverso la Policy in questione:

- rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati, illeciti o violazioni;
- favorire un ambiente di lavoro virtuoso, garantendo la piena tutela e la massima riservatezza del soggetto segnalante.

2. DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nella Policy. Tutti i termini che iniziano con lettera maiuscola, se non definiti nel corpo della Policy, hanno il significato loro assegnato nel presente paragrafo.

- *CCO (Chief Compliance Officer)*: soggetto preposto alla valutazione e verifica in modo continuativo dell’efficace ed adeguata attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nonché del programma di *compliance* adottato dalla Società;
- *Codice di Condotta*: documento adottato da I.R.T.E.T. SRL quale codice di comportamento uniforme che raccoglie e indica le principali leggi, i regolamenti e le norme sociali che devono essere osservati e rispettati da ciascuno dei dipendenti nello svolgimento dell’attività, con l’obiettivo di realizzare e concretizzare la Mission, i Valori e l’Impegno;
- *Decreto 231*: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come s.m.i., relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- *Decreto Whistleblowing*: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;

- *Direttiva UE*: direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea;
- *Facilitatori*: soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo;
- *Modello 231*: modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto 231;
- *Segnalante*: la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *Segnalato*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona implicata comunque nella violazione segnalata;
- *Organismo di Vigilanza o OdV*: organismo interno preposto a vigilare sul funzionamento, sull'adeguata implementazione e sull'osservanza, gestione e controllo del Modello 231 ed a curare il relativo aggiornamento.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1. Ambito soggettivo

Le segnalazioni oggetto della Policy potranno essere effettuate unicamente dai seguenti soggetti, legati da un rapporto giuridico con la Società:

Segnalanti	Decreto Whistleblowing
Dipendenti	– art. 3, comma 3, lett. c)
Lavoratori autonomi, collaboratori ed agenti	– art. 3, comma 3, lett. d) ed e)
Liberi professionisti e consulenti	– art. 3, comma 3, lett. f)
Volontari e tirocinanti	– art. 3, comma 3, lett. g)
Azionisti/soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza	– art. 3, comma 3, lett. h)

La tutela riconosciuta ai Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione venga effettuata nei seguenti casi:

- a) fase precontrattuale, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altra fase che precede l'instaurazione dei rapporti sopradescritti;
- b) durante il periodo di prova;
- c) dopo la cessazione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, i seguenti soggetti beneficeranno di alcune delle tutele riconosciute ai Segnalanti (di cui al par. 10 che segue):

Ulteriori soggetti tutelati (diversi dal Segnalante)	Decreto Whistleblowing
Facilitatori	– art. 3, comma 5, lett. a)
Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado	– art. 3, comma 5, lett. b)
Colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente	– art. 3, comma 5, lett. c)
Enti di proprietà del Segnalante o enti per i quali il Segnalante lavora	– art. 3, comma 5, lett. d)
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante	– art. 3, comma 5, lett. d)

Per una dettagliata descrizione delle categorie che rientrano nell'ambito soggettivo della Policy si rinvia altresì alle summenzionate disposizioni del Decreto Whistleblowing nonché alle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 10 del Decreto Whistleblowing (le “**Linee Guida ANAC**”).

3.2. Ambito oggettivo (oggetto delle segnalazioni)

L'oggetto delle segnalazioni sono informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società come di seguito precisato.

3.2.1. Informazioni rilevanti

Le informazioni oggetto delle segnalazioni devono riguardare esclusivamente le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Informazioni rilevanti	Informazioni irrilevanti
Fondati sospetti circa l'avvenuta o la futura commissione della violazione	Notizie palesemente prive di fondamento
Elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni	Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
	Informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)

3.2.2. Violazioni rilevanti

Si riportano di seguito le violazioni che potranno essere oggetto di segnalazioni ai sensi della Policy.

Violazioni di diritto nazionale		Violazioni di diritto dell'Unione europea	
Fattispecie	Esempio	Fattispecie	Esempio
Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e violazioni del Modello 231 e del Codice di Condotta non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione europea	<ul style="list-style-type: none"> – Indebita percezione di erogazioni – Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture – Peculato – Concussione – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt. 24 e ss., Decreto 231) 	Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3), che sono dunque relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> – Reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.
		Atti od omissioni che ledono gli	– Frodi

		interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)	– Corruzione o qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea
		Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).	
		Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle	Pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite

	disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti	abbinate) in violazione della tutela della libera concorrenza
--	---	---

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della Policy e saranno pertanto considerate irrilevanti, le segnalazioni aventi ad oggetto i seguenti contenuti:

Esclusioni	Esempi
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate	Le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing	Le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea	Appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive (UE) 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva (UE) del 2009/81

4. CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e fornisca tutti gli elementi utili per consentire al CCO di comprendere l'oggetto della segnalazione e condurre un'adeguata istruttoria, ai fini di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

È opportuno quindi che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

- generalità del Segnalante con indicazione della funzione/attività svolta nell'ambito della Società, fatto salve le segnalazioni anonime di cui al par. 5;
- una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti, oggetto della segnalazione che attengano alle violazioni di cui al par. 3.2;

- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti cui attribuire i fatti segnalati (ad esempio, qualifica ricoperta e/o funzione/attività svolta all'interno della Società);
- indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Si rammenta la necessità di non includere nella segnalazione dati personali non manifestamente utili ai fini del trattamento della stessa. Laddove accidentalmente inclusi, tali dati personali non manifestamente utili verranno cancellati immediatamente dalla Società.

Resta espressamente inteso che l'incoraggiamento a segnalare eventuali illeciti o violazioni di cui si abbia avuto conoscenza non significa, né presuppone, in alcun modo che il Segnalante sia tacitamente o implicitamente autorizzato a svolgere azioni di "indagine", soprattutto se improprie o illecite, per raccogliere prove di illeciti nell'ambiente di lavoro.

5. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime (cioè le segnalazioni prive di qualsiasi riferimento utile ai fini dell'individuazione del segnalante), pur non rientrando nella disciplina della Policy, verranno prese in considerazione dalla Società solo qualora siano adeguatamente circostanziate ai sensi di quanto previsto dal precedente par. 4 e purché ricevute dalla Società con le modalità previste dalla Policy (si veda il successivo par. 6)

In ogni caso, il Segnalante che venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni beneficia della medesima tutela riconosciuta dal Decreto Whistleblowing nel caso di misure ritorsive adottate dalla Società.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente al CCO, tramite l'invio della segnalazione attraverso la piattaforma interna di *whistleblowing* adottata dalla Società quale canale interno di segnalazione.

La Società garantisce la possibilità di effettuare le segnalazioni, anche in forma orale, su richiesta del Segnalante, mediante l'organizzazione di un incontro di persona, fissato entro un termine ragionevole, con il CCO, ovvero in caso di conflitto di interessi, con i soggetti di cui al par. 7.1.

7. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono ricevute dal CCO, individuato dal Legale Rappresentante della Società quale soggetto responsabile dell'implementazione della Policy e della gestione e valutazione delle segnalazioni.

7.1. Situazioni di conflitto di interessi

Qualora la segnalazione riguardi il CCO stesso o un membro del dipartimento/*team* di lavoro del CCO, il Segnalante potrà inviare la segnalazione ai membri esterni dell'OdV (come

indicato nel par. 6 che precede), i quali, garantendo la massima riservatezza sull'identità del Segnalante (se conosciuta) svolgeranno, in luogo del CCO, le attività di gestione e valutazione delle segnalazioni indicate al par 8.

Tutte le situazioni di conflitto di interesse dovranno inoltre essere dichiarate senza esitazioni dal CCO o dai membri dell'OdV e riportate nel relativo *dossier* della segnalazione, anche qualora il conflitto di interesse dovesse emergere in una fase successiva, con conseguente sostituzione delle persone coinvolte nei rispettivi ruoli.

7.2. Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, tale soggetto deve immediatamente (o comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento) trasmettere la segnalazione al soggetto competente (CCO/membri esterni dell'OdV), dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

8. GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Nella gestione e valutazione delle segnalazioni, il CCO (o, in caso di conflitto di interessi, l'OdV) sarà tenuto a procedere nel rispetto della seguente procedura:

Procedura per la gestione e valutazione delle segnalazioni	Tempistiche (ove presenti) /Note
1) Il CCO rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione.	Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.
2) Nel rispetto della riservatezza del Segnalante e dei dati concernenti la segnalazione, il CCO valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini di verificarne l'ammissibilità e fondatezza della stessa ai sensi della Policy.	A titolo esemplificativo e non esaustivo, il CCO considererà inammissibili le segnalazioni: <ul style="list-style-type: none"> a) manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; b) dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti; c) corredate da documentazione non appropriata o del tutto inconferente; d) contenenti esclusivamente documentazione allegata, senza alcuna descrizione dell'oggetto della segnalazione; e) per le quali il CCO (nel suo ruolo di soggetto responsabile della normativa <i>whistleblowing</i> ai sensi della Policy) risulti manifestamente incompetente.
3) Contestualmente, il CCO mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo le integrazioni ritenute necessarie.	
4) In caso di ammissibilità della segnalazione, il CCO avvia la fase di istruttoria interna ¹ sui fatti o sulle	Nell'istruttoria delle segnalazioni, il CCO può avvalersi, ove ritenuto necessario o anche solo utile, del supporto e della

¹ A titolo esemplificativo, il CCO, nel rispetto della normativa applicabile (tra cui, gli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori, il GDPR, *etc.*), potrà procedere ad ogni attività ritenuta opportuna al fine di:

- valutare la gravità degli illeciti e delle violazioni segnalate e ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli;
- individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti o le violazioni segnalate siano state effettivamente commesse;
- effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o della violazione, valutando l'opportunità di convocare il Segnalante per ottenere maggiori chiarimenti, convocare i soggetti che dalla segnalazione risultano come possibili persone informate dei fatti, acquisire documentazione utile o attivarsi

<p>condotte segnalate finalizzata ad indagare la sussistenza degli stessi.</p>	<p>collaborazione di altre funzioni/uffici (ad esempio, Ufficio <i>HR</i>; OdV, (...), (...)) e/o dei consulenti esterni della Società (ad esempio, avvocati, (...)), espressamente autorizzati a trattare i dati concernenti l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p>I soggetti che verranno coinvolti in detta fase saranno, in ogni caso, tenuti a garantire la massima riservatezza in merito al Segnalante, al Segnalato, al Facilitatore e a eventuali persone menzionate nella segnalazione e a tutti i dati relativi alla segnalazione stessa di cui entreranno in possesso.</p>
<p>5) Il CCO mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo delle integrazioni ritenute necessarie, dando diligente seguito alle segnalazioni.</p>	<p>Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il CCO potrà richiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale interno (box: "<i>Hai già effettuato una segnalazione?</i>" – <i>Accedi alla segnalazione</i>).</p>
<p>6) Il CCO invia un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure adottate (es. archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti) o da adottare per dare seguito alla segnalazione (es. avvio di un'inchiesta interna) e dei motivi della scelta effettuata, ove tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna.</p>	<p>Entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.</p>

per poterla rinvenire ed acquisire, convocare (ove ritenuto opportuno) il soggetto indicato nella segnalazione come l'autore dell'illecito o della violazione (il Segnalato), *etc.*;

- individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati.

9. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria, il CCO provvede ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione.

In particolare, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

10. TUTELA DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI

10.1. Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, fatto salvo il caso in cui il Segnalante comunichi il suo consenso alla rivelazione di tali informazioni (*cf.* art. 12, comma 2, del Decreto Whistleblowing).

In caso di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità Segnalante sia indispensabile per la difesa della persona interessata dal procedimento disciplinare, la Società potrà utilizzare la segnalazione ai fini del predetto procedimento, solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, la Società provvederà ad inoltrare al Segnalante un'apposita richiesta di consenso (*cf.* art. 12, comma 5, del Decreto Whistleblowing).

Qualora la segnalazione venga effettuata dal Segnalante attraverso modalità diverse dal canale di segnalazione interna di cui al par. 6, pur presentando i requisiti delle segnalazioni disciplinate dalla Policy, il CCO e gli altri soggetti competenti avranno cura di tutelare la riservatezza del Segnalante.

La Società garantisce altresì la riservatezza dell'identità dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

10.2. Tutela da eventuali ritorsioni

La Società non potrà porre in essere né minacciare alcuna ritorsione nei confronti del Segnalante in ragione della segnalazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune condotte da qualificarsi ritorsive (*cf.* art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing):

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- mutamento di mansioni, trasferimento della sede di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Il Segnalante avrà accesso alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing (artt. 16 e ss.) nel caso di violazione del summenzionato divieto di ritorsione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dal Segnalante, affinché questi siano considerati una ritorsione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- b) al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 3.2. Come precedentemente indicato, non sono sufficienti invece semplici supposizioni o voci di corridoio;
- c) le segnalazioni devono essere effettuate sulla base della procedura indicata dei paragrafi precedenti (in particolare, *cfr.* par. 6).

In difetto di una delle sopraindicate condizioni, la segnalazione non rientrerà nell'ambito della disciplina della Policy e del Decreto Whistleblowing.

Le tutele di cui all'art. 17, commi 2 e 3, del Decreto Whistleblowing si applicano altresì ai soggetti diversi dal Segnalante identificati al par. 3.1 della Policy (ad esempio, Facilitatori, colleghi di lavoro del Segnalante, *etc.*).

10.3. Modalità di comunicazione delle ritorsioni

Le presunte ritorsioni di cui al par. 10.2 dovranno essere comunicate dal Segnalante ad ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano effettivamente conseguenti alla segnalazione.

Per qualsiasi informazioni sulla procedura da seguire ai fini della predetta comunicazione, si rinvia alle Linee Guida ANAC consultabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing>

11. TUTELA DEL SEGNALATO

La Società garantisce altresì la riservatezza dell'identità del Segnalato, dei Facilitatori o di altri soggetti implicati in quanto menzionati nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali del Segnalante, del Segnalato, dei Facilitatori e di ogni altro soggetto coinvolto e/o citato nelle segnalazioni è svolto dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – conformemente alla legge vigente e all'informativa privacy

Si segnala che i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (ossia il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali, il diritto di

opposizione al trattamento e il diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato) non potranno essere esercitati dal Segnalato o dalle eventuali persone menzionate nella segnalazione – con richiesta al titolare del trattamento o con reclamo alla competente autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR – qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

13. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno di cui al par. 6, il Decreto Whistleblowing prevede la possibilità, unicamente al verificarsi di alcune circostanze precisamente individuate e tipizzate dal Decreto Whistleblowing, di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito direttamente dall'ANAC (<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>).

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se quest'ultima attiene ad una violazione del diritto dell'Unione Europea (come indicata al par. 3.2.2)² e, al momento della sua presentazione, ricorrono le seguenti condizioni:

Ambito oggettivo delle segnalazioni esterne presso ANAC	Presupposti alternativi per l'utilizzo del canale di segnalazione esterna ANAC	Esempi
Violazioni di diritto dell'Unione europea	1. Il canale interno di cui al par. 6, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing (con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati).	
	2. Il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.	La segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole.
	3. Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere	– ANAC è più indicata a affrontare

² Non è quindi possibile accedere al canale di segnalazione esterna in caso di segnalazione avente ad oggetto una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto 231 (c.d. reato presupposto) o una violazione del Modello 231 e/o del Codice di Condotta.

	<p>ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; – o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. 	<p>la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> – A fronte della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del Segnalante.
	<p>4. Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.</p>	<p>La violazione richiede un intervento urgente per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.</p>

Pertanto, le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (c.d. reati presupposto) e le violazioni del Modello 231 non riconducibili alle violazioni del diritto dell’Unione europea potranno essere segnalate solo attraverso il canale interno della Società di cui al par. 6.

A seguito della segnalazione, l’ANAC deve:

- dare avviso al Segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro al Segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare al Segnalante l’esito finale della segnalazione.

14. APPROVAZIONE, MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLA POLICY

La Policy è stata approvata dal Legale Rappresentante della Società in data 18 Dicembre 2023

La presente Policy entra in vigore in data 19 dicembre 2023.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di modificare la Policy in qualsiasi momento.

La Policy verrà pubblicata sul sito *internet* della Società, oltre ad essere disponibile sull'*intranet* aziendale nonché esposta in un punto visibile e facilmente accessibile, all'interno della sede della Società (bacheca aziendale).

15. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILE

Per ogni ulteriore informazione in merito alla disciplina del *Whistleblowing*, si consiglia di consultare la seguente documentazione:

Direttiva UE

Decreto Whistleblowing

Decreto 231

Linee guida ANAC

* * *

Casapulla (CE), 18 Dicembre 2023

INFORMATIVA PRIVACY - WHISTLEBLOWING

Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il GDPR)

1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, è **I.R.T.E.T. SRL**, con sede in Casapulla in Via Palermo, 2, in persona del legale rappresentante, contattabile via e-mail all'indirizzo apresutto@irtet.it (di seguito, la **Società**).

La Società ha, inoltre, provveduto a nominare il **Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer)**, nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del GDPR contattabile all'indirizzo e-mail apresutto@irtet.it

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI

“Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (**Interessato**); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con riferimento al trattamento oggetto della presente Informativa Privacy, i dati trattati saranno quelli relativi alle segnalazioni effettuate dai soggetti segnalanti, c.d. *whistleblower*, ivi compresi i contenuti relativi alle segnalazioni stesse, che possono includere dati personali relativi a soggetti terzi.

A seconda del caso i dati personali sono e saranno raccolti dalla Società direttamente presso l'Interessato ovvero presso il segnalante (il **Segnalante**) che presenta una segnalazione tramite l'apposita procedura di c.d. *whistleblowing*.

I dati personali relativi al Segnalante possono includere:

- Nome, cognome, funzione/attività svolta nell'ambito della Società, genere
- Recapiti: ad esempio, numero di telefono (cellulare), indirizzo e-mail, indirizzo di lavoro

- Rapporto di lavoro (ad es., tipo di contratto e luogo di lavoro)
- Modalità e ora della segnalazione (compreso il sito di origine)
- Altre informazioni fornite dall'Interessato.

I dati personali relativi al soggetto segnalato (il **Segnalato**) possono includere:

- Nome, Cognome, qualifica e/o funzione/attività svolta nell'ambito della Società, genere
- Rapporto di lavoro (ad es., tipo di contratto e luogo di lavoro)
- Storico di eventuali provvedimenti disciplinari o precedenti presunte violazioni o incidenti
- Descrizione e circostanze delle presunte violazioni o incidenti
- Altri elementi e dati personali presenti nella segnalazione
- Altri dati personali richiesti per l'ottemperanza a un provvedimento di una autorità competente, un contratto collettivo di lavoro o un obbligo di legge.

I dati personali dei soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo (i **Facilitatori**), possono includere:

- Nome, Cognome, qualifica e/o funzione/attività svolta nell'ambito della Società, genere.

I dati personali di eventuali altri soggetti menzionati nella segnalazione possono includere:

- Nome, Cognome, qualifica e/o funzione/attività svolta nell'ambito della Società, genere
- Rapporto di lavoro (ad es., tipo di contratto e luogo di lavoro)
- Storico di eventuali provvedimenti disciplinari o precedenti presunte violazioni o incidenti
- Altri elementi e dati personali presenti nella segnalazione
- Altri dati personali richiesti per l'ottemperanza a un provvedimento di una autorità competente, un contratto collettivo di lavoro o un obbligo di legge.

Si invita il Segnalante a non inserire nella segnalazione alcun dato sensibile (relativo, ad esempio, allo stato di salute, convinzioni religiose e opinioni politiche) che non sia manifestamente utile ai fini della segnalazione stessa; con l'avvertenza che, qualora fossero indicati e non fossero strettamente necessari, detti dati saranno immediatamente cancellati.

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata in maniera anonima, non verranno trattati dati personali del soggetto Segnalante (fatto salvo il caso in cui il Segnalante venga successivamente

identificato), ma potranno essere trattati i dati del Segnalato e degli altri soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione stessa.

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E NATURA DEL CONFERIMENTO

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità, ex art. 6 del GDPR, per la seguente finalità:

A) Ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing, in conformità all'art. 8 della Policy di Whistleblowing della Società.

BASE GIURIDICA: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi del D.lgs. 24/2023. Il trattamento è, dunque, lecito ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

PERIODO CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, il summenzionato termine potrà essere prolungato in conformità al termine di prescrizione previsto dalla legge per far eventualmente valere o difendere un diritto in giudizio nei confronti dell'Interessato e/o di terzi.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente dalla Società.

NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati personali del Segnalato e/o delle eventuali persone menzionate e/o coinvolte nella segnalazione, è necessario ai fini della corretta gestione della segnalazione. L'eventuale rifiuto potrebbe, pertanto, comportare l'impossibilità di gestire la segnalazione in conformità alla Policy di Whistleblowing della Società.

Il conferimento dei dati personali del Facilitatore è facoltativo. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire detti dati non comporta alcuna conseguenza.

Il conferimento dei dati personali del Segnalante è facoltativo. Si fa presente che, nel caso in cui la segnalazione avvenga in forma anonima, non verranno trattati dati personali del soggetto Segnalante, fatto salvo il caso in cui il Segnalante venga successivamente identificato.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali non saranno diffusi. I dati personali potranno essere, invece, comunicati:

- al CCO, individuato dal Legale Rappresentante della Società quale soggetto responsabile dell'implementazione della Policy di Whistleblowing della Società e della gestione e valutazione delle segnalazioni. Il CCO agirà quale incaricato del trattamento debitamente nominato dalla Società;

- ai membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV), qualora la segnalazione riguardi il CCO o un membro del dipartimento/*team* di lavoro del CCO. A seconda del caso, i membri dell'OdV potranno agire quali incaricati o quali responsabili del trattamento debitamente nominati dalla Società;

- ai dipendenti o collaboratori della Società eventualmente coinvolti dal CCO o dall'OdV in fase di indagine interna, i quali agiranno come incaricati del trattamento debitamente nominati dalla Società;

- ai consulenti esterni della Società eventualmente coinvolti dal CCO o dall'OdV in fase di indagine interna, i quali agiranno come responsabili del trattamento debitamente nominati dalla Società.

La Società potrebbe, infine, comunicare i dati personali alle competenti autorità giudiziarie per rispondere a citazioni, adempiere agli ordini emessi da tribunali o altre legittime richieste provenienti da autorità competenti; nonché per far valere o esercitare i propri diritti o difendersi in giudizio.

In conformità all'art. 7.2 della Policy di Whistleblowing della Società, qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società, tale soggetto trasmetterà immediatamente la segnalazione al soggetto competente (CCO/membri esterni dell'OdV), e contestuale notizia della trasmissione verrà data al Segnalante.

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

I dati personali raccolti e trattati nella gestione delle segnalazioni di whistleblowing non saranno in alcun caso trasferiti al di fuori dai Paesi SEE.

6. VI È UN PROCESSO AUTOMATIZZATO?

La raccolta ed il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi, ivi inclusa la riservatezza del Segnalante, del Segnalato, del Facilitatore e delle eventuali ulteriori persone menzionate nella segnalazione.

Si precisa che non si effettuano processi decisionali completamente automatizzati.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'Interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all'indirizzo apresutto@irtet.it o scrivendo ai contatti di cui al paragrafo 1 della presente Informativa Privacy.

L'Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, o la

limitazione del trattamento (art 18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, l'Interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (i contatti del Garante Privacy sono disponibili al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti>), o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Si precisa, tuttavia, che i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR non potranno essere esercitati dal Segnalato o dalle eventuali persone menzionate nella segnalazione – con richiesta al titolare del trattamento o con reclamo alla competente Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR – qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

Data di aggiornamento: 18 dicembre 2023